3 4

RICORSO

PER ANNULLAMENTO

PRODOTTO NEL GIUDIZIO DI COMPETENZA

DA NICOLA NISCO

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI REALE
1850.

Ai Signori Presidente e Consiglieri della Suprema Corte di Giustizia in Camera penale.

ESPOSIZIONE DE' MOTIVI IN SOSTEGNO DEL RICORSO PER ANNULLAMENTO PRODOTTO DA NICOLA NISCO.



Io qui sottoscritto Nicola Nisco, imputato di setta, di regicidio e di essere autore di rivolgimenti supposti in Provincia di Avellino senza essere stato giammai interrogato su queste accuse, avvegnachè da ben sedici mesi ritenuto in prigione, vengo col presente atto a spiegare i motivi del ricorso da me prodotto nel dì 27 dello scorso mese di febbrajo avverso le due decisioni del 9 e del 26 dello stesso passato mese pronunziate dalla 1. Camera di Gran Corte Criminale.

E per far valutare completamente da' chiarissimi magistrati di Corte Suprema le violazioni di legge nelle succennate decisioni avvenu-

te, alle deduzioni de' motivi del ricorso fo precedere una narrazione di fatti da cui le violazioni derivano, non che alligo al presente atto copia stampata del costituto da me fatto nel 4 febbraro ultimo innanzi alla corte medesima.

NARRAZIONE DE' FATTI

Per l' atto di accusa io sono imputato,

Di associazione illecita organizzata in corpo col vincolo di segreta costituente setta *Unità italiana*, di cui io era al dir dell' accusa, uno de' capi, o direttore, o amministratore, ad oggetto di cospirare contro la sicurezza interna dello stato.

Di cospirazione contro la sacra persona del Re, e di cospirazione altresì ed attentati aventi per oggetto di distruggere e cambiare il governo, ed eccitare i sudditi ad armarsi contro l' autorità Reale.

Di detenzione di libri e stampe contrarie al governo.

Per disaminare la legalità e la giustizia di questo atto di accusa è necessario primamente ricordare, che secondo la legge l'atto di accusa deve esporre.

1. La natura del misfatto che ne forma la base.

2. Le *indicazioni* che possono darsi del tempo, del luogo in cui il misfatto è accaduto e tutte le circostanze di fatto che possono aggravarne o diminuirne la pena (1).

Sul quale atto di accusa, con questa regola compilato, la corte è chiamata a deliberare, e con tanta scrupolosità ed esattezza che la legge specificatamente ordina il quando e il come, tenendosi le indicazioni presenti, si debba disporre la libertà dell'imputato, il prosieguo della istruzione, la modificazione dell' atto di accusa, l'esclusione di que' reati pe'quali abbia rilevato dagli atti o l'innocenza dell'imputato, o una tale deficienza di prove che non possa supplirli (2).

Or nell'accusa, di che io fo parte, il pubblico ministero dopo di aver determinata la natura del misfatto, passa a tessere la storia de' fatti; vuoi per adempire alla seconda prescrizione della legge; vuoi per presentare alla corte gli elementi su i quali deliberar doveva intorno all'ammissione, riettazione o modifica-

(1) *Articolo* 139 *procedura penale.*
(2) *Articolo* 145 *a* 156 *procedura penale.*

zione dell'atto di accusa. Nel quale lavoro, mettendo mano tanto eccellente magistrato, sul primo principio sente il principalissimo bisogno razionale di determinare il tempo nel quale la setta avea vita per seguirne indi lo sconvolgimento e le manifestazioni. Così egli scrive.

» Appresso le perturbazioni politiche di gennajo 1848 compiute con gli orrori del 15 maggio, la stessa mano di faziosi, che le avea operate, vedutasi debole a progredire alla svelata ne'suoi proggetti di sovvertimento di ogni ordine e sicurezza pubblica, riducevasi a cercare i mezzi nel tenebroso lavorio della setta. La vagheggiata *Unità italiana* dava alla setta il nome, ed i principî e le regole eran fissati, i medesimi che nella così detta carboneria e nella rinomata *Giovane Italia* si ebbero a vituperare». Laonde i fatti avvenuti prima del 15 maggio o coevi a quel miserando giorno, nel quale quest' alma città nostra fu lordata di sangue e contristata da arzioni e da rapina, non possono avere, fossero anche veri e criminosissimi, alcuna relazione con la setta non ancor nata; altrimenti si verificherebbe che pria della cagione nascer potesse l'effetto, e che uno soltanto de' diversi fatti per rivoluzionari definiti sia alla setta appartenente, e gli altri diversi tanto da

essere in separati giudizi disaminati. Nessuno può formarsi altro concetto giuridico de' fatti e delle colpabilità che ne derivano, perchè nessuno essere ragionevole può rinnegare quella divina qualità per la quale da' bruti si distingue, domina la natura, e d'ordinario si rende delle fiere più crudele e velenoso, se è mosso dall'empio desiderio del male.

E qui passando da' generali a' particolari, chiaramente si scorge che tutta quella narrativa di miei voluti fatti rivoluzionari essendo (ammessi per poco veri) anteriori al 15 maggio o contemporanei, non provano neanche per indizi che io mi sia un settario o un regicida. Si conceda pure, secondo scrive il *ministero pubblico*, *che io demagogo per indole*, prima del 15 maggio facendomi paladino di moti popolari *spendeva la mia influenza a sovvertire il popolo e a spingerlo a rivolture*; Che scriveva a molti capitani delle guardie nazionali di unirsi meco per proclamar la repubblica; che di Napoli portava la notte del 15 maggio e la mattina del 16 riuniva in casa di mio padre molti, che con me *dividevano i sentimenti più sfrenati*; che nella mia casa faceva lavorar cartucce, e che finalmente incitava cencinquanta uomini a marciare sopra Napoli; nondimeno

per tutte queste calunnie non sono un settario, o un regicida, sibbene un rivoluzionario, uno che dovrei subire la stessa sorte, sedere sulla medesima scranna degl'imputati del 15 maggio, massime, perchè lo stesso procurator generale scrive che *tutto moveva la notte* del 15 al 16 maggio dalla metropoli alla mia patria ove la mattina del 16, ripetendo i portenti narrati dalle vecchie cronache, riuniva i capi della guardia nazionale. Da Napoli a S. Giorgio la Montagna sonovi quaranta miglia, due leghe salite, quattro miglia di via appena cavalcabile.

Nè queste tremende accuse di settario, e di regicida si possono cavare da quell' altra parte della storia de' fatti miei relativa alle sognate mie corrispondenze con Barilla ed alcuni altri, che non ò conosciuti giammai per la vilissima impresa di sedurre truppe.

Mai ò veduto un Giuseppe Caprio, un Salvatore Colombo, un Francesco Cocozza, un Salvatore Brancaccio, un principe di Campo Maggiore, un Giovanni de Giovanni; mai questi possono asserire di aver intesa una parola da me, mai di aver conosciuta la mia persona, ed intanto sono questi chiamati miei agenti, miei complici, siccome si dà il nome di mio

socio al signor Felice Barilla, che una volta soltanto ò veduto nell'ottobre 1848 fermandomi egli cortesemente su la strada de' tribunali, ed essendo io obbligato a richiedergli del nome: tanto nuovo m'era per la figura. Ma se sembra piuttosto incredibile, che meraviglioso, che io sia chiamato a garentir fatti altrui, quasi fossi stato dalla provvidenza destinato a novello capro espiatore delle pazzie degli uomini, pur tuttavia queste arti presso la truppa costituiscono un reato diverso, distinto dalla setta e dal regicidio, quale si è quello appunto di *seduzione* contemplato dal decreto del 27 marzo 1849: Mi si conceda il dire, che non avendo il procurator generale nella parte espositiva della natura dei misfatti elevato dalla narrazione de' succennati fatti il reato di *seduzione* di militari, non doveva nel suo atto accusatorio quel periodo inserire: poichè sembra propriamente scritto ad artifiziosa ridondanza.

Evvi però un luogo in cui il pubblico ministero per dare un altra prova del mio *demagogico ardire* asserisce come *fattomi capo di un circolo settario dell' unità italiana, era io uno de' precipui agenti della setta*, non che *tesorie-*

re ò cassiere de' comitati italiani che nel seno di essa ergevansi nel fine di rovesciare il trono e proclamare la repubblica. Veramente, essendomi del tutto ignota questa setta dell' *Unità italiana*, non so come si poteva esser capo della setta ed agente insieme: come dal seno di questa setta si formavano *comitati italiani*, tanto distinti della setta stessa che pur *italiana* era, che io di questi comitati era cassiere o tesoriere; come ò pensato di rovesciare il trono e proclamar settariamente la repubblica; ma quello che so egli è, che quella dichiarazione invocata dal Procurator Generale a sostegno dell' accusa sua (1) e dettata da un tal Rocco Patignano, uomo nato in S. Giorgio la Montagna, mai di là uscito, ivi educato al calunniare dal famosisimo suo zio, non fa alcuna menzione di setta o di comitati italiani; e più ancora so che mai siccome ogni uomo sa bene i fatti suoi ò simili stoltezze confessate. Chiunque mi conosce non ignora che non sono uomo da mettermi in non decorose imprese, nè di confessarle per poco senno. Certo se fossi

(1) *Fol.* 68 *vol.* 2 *del proc. e pagina* 7 *dell'atto di accusa.*

reo senza accusare alcuno accuserei me stesso per salvare gl' innocenti : questa virtù la sento in me, ma non la viltà di calunniare il mio nome medesimo. Questa accusa il pubblico ministero l' à tolta di peso dalla denunzia di un tal Francesco Palladino, uffiziale al ritiro, per iniquità a tutti principale, e le qualità empie del quale si possono conoscere dalla sua fede di perquisizione che a piè pagine trascrivo. Già nel mio costituto ò con testimonj mostrato siccome costui, avendomi accusato senza conoscermi, e volendo poscia da tanta infamia sua trarre pecunia, mi faceva richiedere docati trecento. (1) Senza dubbio un uomo soltanto quale si è il Palladino che mi calunniava per speculazione e per altrui mandato poteva raccozzare tante contraddizioni, da essere indi accolte da un magistrato intelligente per sola preoccupazione di animo e grandezza di mole di processo. Il qual mio concetto di divinazione intorno all' occasione, che à mosso il pubblico ministero a credermi Settario, mi viene: e dal leggere trasportate nell' atto di accusa le

(1) *V. fol.* 13 e 14 *del mio costituto stampato.*

parole del Palladino e da non vedermi più ricordato in tutte quelle complicazioni settarie in appresso descritte, avvegnachè non evvi alcuno più di me con calunniose appellazioni distinto, e dall' avere il ministero pubblico tralasciato di vestire le assertive sue con tutte quelle indicazioni di tempo, di luogo, e di circostanze, per le quali le idee si mettono in alto, diventano responsabili e passano dal campo della possibilità a quello della realità. Non poteva tralasciarsi la indicazione del luogo per la determinazione della competenza, nè quella essenzialissima del tempo; poichè non è permesso giustificare una accusa capitale con nude e semplici assertive. La mia innocenza si rileva dalla compilazione della storia dell' accusa medesima, leggendo la quale chiunque affermerà che non sono nè settario, nè cospiratore contro la Sacra persona del Re: e tale giudizio viene maggiormente confermato dalla preoccupazione del pubblico ministero che alla fine si spunta a fronte della verità e di un tratto si arresta senza farmi prendere alcuna parte in tutte le svariate scene di cospirazione e di setta e le quali si compiano col solito fatto della *bottiglia*.

Per le quali cose fin qui esposte ad evidenza si conosce che la prima e la seconda parte dell' accusa del Pubblico ministero non mi appartengono, ed è nulla di pieno dritto tanto l' atto di accusa che non adempie alle prescrizioni della legge, quanto la decisione della Corte, mancante di motivazione e apertamente fondata sul falso e quindi non vi poteva essere ragione da decidere su la competenza, la quale deve avere per primo elemento la determinazione del luogo, del tempo e delle circostanze per determinare la competenza.

Imperocchè la Corte deve per obbligo di legge deliberare su l'accusa, e la deliberazione racchiude in sè la necessità di una disamina, la quale se fosse stata fatta, dalla semplice lettura materiale dell'atto di accusa, avrebbe osservato che dal ritenere *i fatti basati dal pubblico ministero* non poteva derivare il considerare per la parte che mi riguarda di offrire la istruzione delle prove *sufficientemente fondata la reità*. E per dare una prova solenne di essere la deliberazione della Corte fondata su fatti non veri e per conseguenza non esser dessa il corollario di una scrupolosa osservazione del processo, presento in copia qui alligata la *deposi-*

zione di un tal Patignano su la quale ferma il giudizio suo il pubblico ministero, tanto che ad essa con apposita annotazione rimanda — V. fol. 7 dell'atto di accusa, tanto sarà stata una involontaria fatalità per gli egregi miei giudici cadere in un errore sì grande e sì tristo per le conseguenze: sicchè mi penso che più di me son desiderosi di veder dalla Corte Suprema riconosciuta, e sanzionata la giustizia de' miei richiami, dovendo eglino avere più a cuore di me il risparmiare al governo l'accusa di soverchiante.

E passando da violazioni di leggi ad altre maggiori, dico che indarno mi sono augurato che il mio costituto, pel quale richiamava i magistrati a conoscer le ragioni delle insidie contro me messe, rafforzando questi richiami con documenti e testimoni, avesse richiamata la verità o almeno risvegliato nell'animo loro il santo bisogno di sapere che di vero, che di falso eravi in quelle deduzioni. Su la quale speranza io mi fermava principalmente in pensando, che per esser quell'atto interrogatorio e costituto insieme non si potesse procedere infintantocchè il processo non fosse veramente compilato. Conciosiacchè la legge prescrive che le

circostanze di fatto a carico o discolpa dichiarate specificatamente dal imputato nel suo interrogatorio saranno rischiarate nel corso della istruzione per quanti inducono ad accertare il vero (1). Il qual principio di dover sempre essere l'imputato interrogato sul reato che gli si appone è nelle nostre leggi in ogni sua parte mantenuto sì fattamente che si ordina, che se sia l'imputato già in arresto quando il ministero pubblico presenta il suo atto di accusa, verrà anche *nuovamente* interrogato, quale interrogatorio si distingue col nome di *costituto* (2). Laonde è il *costituto* un secondo interrogatorio che per la parola *nuovamente*, racchiude in sè il concetto di esser necessario un interrogatorio precedente sul reato stesso pel quale al costituto si procede. Invero si concede dalla legge stessa al procurator generale di formare l'atto di accusa quando è la *istruzione compiuta* (3) e la non la è se le manca uno de' suoi principali elementi, quale è appunto l'interrogatorio del reo. L'autonomia nel si-

(1) *Art.* 109 *pro: pen.*
(2) *Art.* 131 *p. p.*
(3) *Art.* 138 *pro: pen.*

stema legislativo è una qualità essenziale per quanto è essenziale che la ragione, di cui la legge è l'espressione in atto, non possa essere contradittoria con sè medesima; sicchè armonizzando questo articolo pel quale si dà il potere al procurator Generale di procedere all'atto di accusa *compiuta la istruzione* con gli articoli precedenti e relativi alla compilazione della istruzione, si dovrà conchiudere che non si potrà stimare *compiuta* una istruzione quante volte l'imputato non è stato interrogato intorno al reato, che forma obbietto dell'atto di accusa.

E più della legge vi è la sanzione dell'equità e del buon senso; che certamente il Ministero pubblico, destinato a rappresentar la società in nome della quale richiede il mantenimento e l'esecuzione delle leggi, non potrebbe formarsi il concetto obbiettivo e subbiettivo dell'accusa, se l'imputato non fosse inteso; altrimenti il pubblico ministero si renderebbe l'involontario agente di una fazione, e a traverso del prisma delle illusioni e de' sospetti giudicando reo un innocente, lo immolerebbe ad una privata vendetta o ad un appassionato parteggiare. Le quali ragioni se nel generale sono sante e vere, diventano, rafforzate con i

particolari che mi risguardano, potentissime, quante volte si pon mente alle deduzioni da me fatte nel mio costituto; imperciocchè in esso con speciali indicazioni e testimoni sono andato man mano disvelando alla G. C. le antiche nimicizie delle schiatta Bocchini con la casa mia le ragioni della consorteria loro con Catiello, Patignano, ec. ec., e le infernali arti usate da costoro per spingere un tal Grimaldi a calunniarmi con dare ai testimoni delle calunnie i suoi stessi committenti; non che ò dimostrato essere in me sì forte questo presentimento di calunnia, abbastanza la viltà e la infamia de' nemici del nome mio conoscendo, che con apposita dimanda, formalmente dell'avvocato Luigi Trivisani presentata al Cavaliere Ulloa procurator generale in Avellino, richiedeva tutti sul mio conto si sentissero, meno i succennati Bocchini, Catiello ec. o almeno si cercasse di stabilire le relazioni che passavano fra questi tristi e la famiglia mia. Le quali deduzioni mie dovevano divenire tanto più forti e potenti per quanto era debito del magistrato, a cui soltanto era noto, che si era cominciata, e a termine condotta una processura a mio carico su la denunzia di un tal Grimaldi senza che io

su di essa fossi stato interrogato giammai, anzi avendo a fronte un invincibile proposito del commessario istruttore di non volere mai accogliere le dichiarazioni mie che mettevano luce fulcidissima in mezzo ad un caos di calunnie. Così senza sentirmi prima, senza cedere alle mie istanze dopo, senza arrestarsi alle mie deduzioni presentate nel mio atto di costituto, avendomi tutti per *reo a priori*, e disdegnando la probabilità di trovarmi innocente, si asserisce che io ò fatte rivoluzioni nella provincia di Avellino, ove non evvi stato mai alcun rivolgimento, e che in svariati modi là ò dato sfogo alla piena di una passione rivoluzionaria. Sì il torto di cui mi querelo, si è di non aver voluto alcuno conoscere il vero, anzi si è caldamente desiato di mantenere il prestiggio del falso per aver l'occasione di ferirmi nell'onore, avvegnachè falsò l'onor mio non un abbietto di facile baratteria.

Ma ove sono i complici di queste sognate rivolture, da me tentate in Provincia di Avellino? Chi è con me accusato di tanto reato? Solo io sono arrestato, solo io accusato, soltanto il mio capo è predestinato ad esser trastullo in mano del boia: tanto è una persona-

lità: tanto l'istruttore del processo à stimata falsa l'accusa e poscia anche la Corte ed il procurator generale, che gli animi loro sono stati rattenuti di spedire mandati di arresto, e mettere in altre oneste famiglie la sventura e la desolazione. Verissimamente quante volte il procurator Generale avesse osservate tutte le illegalità e le giuridiche contraddizioni succennate, e quante volte la corte avesse confrontato il fonte dell'accusa con i fatti da me esposti nel costituto, che su queste calunniose imputazioni tiene anche luogo d'interrogatorio, non avrebbe qualificato per missione rivoluzionaria il mio partire da Napoli il mattino non la notte del 15 maggio in unione del mio vecchio e rispettabile suocero Antonio de Stedingh, e ad obbietto pietosissimo d'incontrare mia moglie che appunto in quel giorno di S. Giorgio in Napoli veniva (1). E così ancora si sarebbero i sapientissimi magistrati persuasi come al contrario di promuovere rivolture in provincia di Avellino, ò promosso ordine e tranquillità (2).

Ma se per questa parte dell'accusa, che sol-

(1) *Fol.* 12 *del costituto stampato.*
(2) *Fol.* 8 *e* 9 *del costituto stampato.*

tanto avrebbe avuto dritto di fare a cagione della giurisdizione territoriale il procurator Generale di Avellino non si è voluto conoscere il vero, per l'altra che risguarda la setta e il regicidio in manifesta violazione della legge non sono stato mai interrogato. Si svolse per benevolente comandamento del signor Consiglier Presidente il mio processo, nè questa accusa fu mai trovata ed è meraviglioso che anche dopo letto ripetutamente l'atto di accusa non ò potuto pervenire a sapere, siccome ò dimostrato, da quali fatti si è cavato tanto crudele corollario.

Il Ministero Pubblico e i magistrati adunque in tal guisa operando e sentenziando, si ànno per lo proprio fatto loro chiusa la via a poter deliberare intorno alla competenza; perciocchè ritenuto per provato un reato e un processo per legalmente compilato, ànno a cagione di questo stesso reato e su tale processo dichiarata la competenza speciale. Non si può compiere tanto sopruso di ragione, quale si è quello di ritenere per debitamente dichiarata una competenza mentre è indebitamente compilato il processo, e mentre da'fatti esposti dal

pubblico ministero non si può cavare neanche il concetto del reato di cui sono imputato.

Alle quali violazioni di legge risultanti dalla stessa compilazione inquisitoria e dall'atto di accusa sonovi le altre che addirittura sono state operate dalla Corte. Nel mio costituto fu da me consacrato quanto qui appresso letteralmente trascrivo.

» Il mio processo è stato compilato dal si-
» gnor Barone Arnone, pel quale, comecchè
» avessi dovuto riguardi, è non pertanto per
» la sua qualità di commessario di polizia un
» agente del potere esecutivo, che nel presente
» giudizio è parte. Lo statuto del 10 febbraro
» prescrive con l'articolo 89, che ogni legge
» contraria allo statuto s'intendeva annullata,
» e fra le contrarie certamente evvi quella che
» conferisce a' Commessarii di Polizia della cit-
» tà di Napoli la facoltà d'istruire processi;
» perciocchè avendo lo statuto fondamentale del
» reame distinti i poteri e stabilita una magi-
» stratura indipendente, non può esser più
» mantenuta in vigore una legge formata sul
» principio opposto, quello cioè dell'unità del
» potere e della non indipendenza della magi-
» stratura. In fatti come è dessa indipendente

» se viene a giudicare sul processo compilato
» ne' modi suddetti da un Commessario di Po-
» lizia l'atto di accusa emanato contro di me?
» Dipende tanto, per quanto le illazioni di-
» pendono dalle premesse.

» Dippiù mentre sono unito agli accusati del
» ridevole attentato della bottiglia, avvenuto quan-
» do io era stato menato negli antri orrendi
» di Castel capuano e preso da malattia nervosa
» e sono accusato per un reato sul quale non
» sono stato interrogato, per gli altri che for-
» marono l' obbietto dell'unico mio interrogato-
» rio, a cui fui sottoposto nell' atto di arresto
» non si fa parola, e son diviso da quei che
» per la qualità dell' accusa si potrebbero e si
» dovrebbero ritenere per miei complici. Nel ca-
» so mio trattasi non solo di reati della stessa na-
» tura, ma di nullità materiale e morale di pro-
» cesso, e secondo la legge vi deve essere
» unità di accusa; essendochè se prescrivasi la
» riunione della processura per indole diversa,
» maggiormente non si può dividere il processo
» per dar vita a tanti giudizi per quanti brani
» piacerà farne. Alla quale illegalità e nullità di
» procedimento è necessario aggiungere, che co-
» me si rileva dalla fede di perquisizione io mi

» trovo presso la G. C. criminale di Avellino
» sottoposto ad un accusa identicamente simile.

» Ora essendo uno il reato ed uno il reo,
» non può essere che uno il giudizio ed una
» l'accusa. Nessun magistrato può negarmi que-
« sti dritti che io reclamo, affinchè il vero sia
« maggiormente conosciuto, come nessuno può
» farmi divenire il trastullo di più e svariati giu-
» dizî, quando già da 15 mesi sono in carce-
» re, e col fatto sto espiando una pena che ò
» la coscienza di non meritare. Finchè la giusti-
» zia non sarà bandita dalla terra; come non mi
» si potrà negare di esser giudicato con tutti i
» voluti miei complici, affinchè su questa scena
» giudiziaria tutti siano presenti ed ognuno as-
» suma quella veste che gli è propria, e non
» quella che forzatamente gli si vuol mettere
» su le spalle per fare che come Ercole moris-
» se per cagion della veste soltanto.

» Laonde riserbandomi di dare più e com-
» pleti chiarimenti quando per la riunione di
» tutte le compilate inquisizioni a mio carico,
» il processo sarà messo in stato legale da po-
» tere io subire un completo, e generale co-
» stituto, per ora chiedo alla giustizia vostra
» in nome di più sacri dritti dell'umanità.

» 1. Che si ordini una istruzione su quanto
» ho dedotto, nel presente atto a mia difesa,
» altrimenti l'atto di accusa non si ferma sul
» vero.

» 2. Che sia decisa la quistione pregiudiziale
» intorno alla illegalità della mia processura
» tanto per la qualità dell'inquisitore, quanto
» per le guise della inquisizione. »

» 3. Che si uniscono tutte le processure che
» mi riguardano, e poscia che la gran Corte
» avrà deliberata e ritenuta per se la compe-
» tenza richiami conseguentemente a sè gli atti
» compilati a mio carico presso la gran Corte
» criminale di Avellino, e che risguardano la
» medesima accusa.

» 4. Che trovandomi io accusato per fatti
» che formano parte della processura del 15
» maggio, così è giusto che anche quella del
» 15 alla processura presente sia unita.

» 5. Che la mia processura sia divisa da quel-
» la della bottiglia o di altri fatti co' quali io
» non posso avere alcuna relazione nè morale
» nè materiale. »

Or queste dimande avvanzate da me nell'atto del mio costituto, sono dal libello accusatore ad evidenza giustificate siccome giuste,

sante, necessarie, e la legge sotto pena di nullità impone l'obbligo al magistrato di deliberare su di esse (1). E siffatta deliberazione era tanto più indispensabile, per quanto non si poteva debitamente sentenziare intorno alla competenza senza prima riunire gli atti e decidere le mie quistioni pregiudiziali. Se non fossi completamente convinto dell'onestà dell'animo de'sapientissimi miei giudici, direi che le nullità non curano, la giustizia deridano perchè si vuol sostenere l'empio pensamento, che ne'giudizî per rito speciale non si possa contro le nullità alla Corte Suprema ricorrere se non quando evvi luogo al ricorso per la deffinitiva. Doveva esser trattenuto per 16 mesi in prigione per poscia esser giudicato sul tamburo! Doveva di fatto esser messo fuori legge in compenso di una vita virtuosamente condotta! Debbo prima correre il pericolo del capo per poscia esperimentare una giustizia a cui è vietato forse di assidersi anche su la mia tomba!

Chiaramente, espressamente, testualmente è prescritto dalla legge la riunione di tutti gli atti inquisitori compilati a carico di uno stes-

(1) *Art.* 330 *proc. pen.*

so individuo (1) e la riunione in un medesimo giudizio ed in un medesimo atto di accusa di tutti gl'individui complici materialmente o moralmente del medesimo misfatto o di misfatti che avessero connessione fra di loro (2) la connessità da per sè produce la riunione, nè questo adempimento di rito è un semplice soddisfar di formole, ma è essenziale sul giudizio del merito; perchè dalla riunione delle inquisizioni e de' complici possono nascere nella disamina del processo scritto e nell'atto della pubblica discussione, elementi tali da conoscere la verità, che un magistrato, a cui la ricerca della verità deve essere unico scopo, deve tale unione di atti e di complici prescrivere. Perchè adunque queste leggi non si eseguono per me? perchè non si delibera intorno alle mie domande che a' dritti dipendenti da queste leggi la corte richiamano? E siffatta violazione di molti articoli testuali delle nostre leggi di procedimento penale si rende maggiore quanto si pensa che non contento io di aver richiamata, nell'atto del mio costituto l'attenzione de' magistrati per ragion di materia, ne faceva una formale inchiesta con

(1) *Art.* 158. 159 *p. p.*
(2) *Art.* 160 *p. p.*

atto depositato in cancelleria nel dì nove febbraio, e secondo la legge reclamare che su di essa prima della sottoposizione ad accusa si sentenziasse. La Corte al contrario senza arrestarsi a questo ostacolo necessario di legge ogni discussione tralasciando, l'accusa, avvegnacchè si trattasse della vita, e dell' onore di quarantatre esseri, che se per le loro qualità naturali sono tutti superiori a' bruti, evvi anche alcuno che è al di sopra della comune massa degli uomini per la civilissima aristocrazia della purità di vita e dell'ingegno. Sicchè notificata appena questa decisione nel medesimo dì ventisegesimo di febraio per fare un nuovo appello alla legge alla equità, e alla coscienza reiterava la istanza con una dimanda novella, e la Corte con una nuova decisione del giorno stesso novelle violazioni di legge operava, anzi una tale che la prima metteva in chiara luce.

Conciosiacchè ritenendo che senza motivazione e senza menzione alcuna si potesse intender già deliberato su di dimande sì essenziali, e per le quali espresse deliberazioni si prescrivano, dichiarava « non esservi luogo a deliberare su la dimanda ».

Finalmente il pubblico ministero per provare

con documenti l'accusa che egli mi dà, presenta una mia professione di fede politica inserita sul giornale *libertà ed ordine* ed alcuni miei scritti ed un opera stampata. Non vi è parte nell' accusa che tanto prova la preocupazione di animo contro di me, quanto questa; poichè il pubblico ministero nel produrre quella profession di fede non si è ricordato che dessa è stata già solennemente giudicata da questa G. C., che su le conclusioni del pubblico ministero medesimo la dichiarò di competenza correzionale, e non comprendo come il pubblico ministero per mezzo di un documento che al più può dar luogo ad un delitto s' intenda provare un misfatto capitale, e giustificare la richiesta che egli fa del mio povero capo.

Questo scritto poi lungi dal rilevare le mie *medesime idee demagogiche ed il mio odio alla causa dell' ordine*, fa chiaramente conoscere il contrario e la mia più bella difesa perciocchè in essa si legge che mi professo zelantissimo della causa dell'ordine, e siffatto concetto è in aperta opposizione col giudizio che ne dà il procurator generale! opposizione che maggiormente rilevasi dal leggersi in tale scrittura che *per amore dell' ordine sono propugnatore del* pro-

gresso; conciossiacchè per non conoscere tal sublime verità che il mondo delle nazioni per divina determinazione è in progresso, altrimenti la condizion nostra sarebbe oggidì quelle de' tempi di Adamo, ne deriva la pazza presunzione di uccidere il progresso, e di qui nascono le rivoluzioni.

Il dichiarare adunque essere per amor dell' ordine propugnatore del progresso, è il dichiarare apertamente guerra alle rivolture ed esprimere un sincero, e leale desiderio pel bene, congiunto alla legalità. Chiunque ama il suo paese ed il suo principe e non se stesso arrischio dell' uno e dell' altro, non consiglia mai di far guerra ai tempi, che è un far guerra alla provvidenza di Dio ma sibbene di manodurli e di dominarli con soddisfarne i bisogni non forzatamente. Vorrei che fosse dato ad un Magistrato scendere nel mio animo e penetrare nella mia mente, perchè scorgerebbe in me un sentimento ed una idea di amar tanto la patria nostra che abbraccerei anche i miei persecutori, tutto l' orribile presente contentissimo dimenticherei se su questa tomba di obblio potesse germogliar rigogliosa la pianta della futura prosperità e potessero venir tempi in cui ogni uomo

governativo ogni ministro della giustizia segnisse a dire con Pericle a ricordo di sua gloria nessun cittadino à vestito il bruno per cagion mia. Così è egualmente effetto di preoccupazioni il notare a mia colpa ed a prova di cospirazione di setta, di regicidio un quaderno dell' opera mia, i Papi e la Moderna civiltà. Quest' opera è stata stampata nel 1845, approvata dal P. Giuliano Giordano regio revisore e lodata non solo dagli eminentissimi Cardinali Mattei, Lambruschini ed Ostini, dal chiarissimo Massimo d' Azeglio, m' ancora da uno de' principali membri di questa stessa gran Corte. Le quali approvazioni tutte son registrate in singole lettere, e che ne' termini presenterò per mostrare specialmente, che lungi dal mantenere su le scene del mondo la parte di *demagogo per indole*, ò avuto mai sempre la stima di uomini eminenti per ingegno, per posizion sociale e per passione all' ordine.

In quanto alle scritture non pubblicate, queste non costituiscono reato; perciocchè secondo lo statuto del 10 febbraio il reato sta nella pubblicità non nel pensiero, ed il pubblico ministero non può distruggere un principio fonda-

mentale dell' assetto politico dello stato. Questo è il dritto, io però non intendo di farmi scudo di questo e son pronto a discutere innanzi ad una accademia, o a chiari uomini, distinte la purità delle dottrine in quelli scritti contenute, e dalla discussione e disamina ne caverò certo nome di uomo onesto, amante dell' ordine, e della prosperità del Governo e del mio paese. Se io mi copro sotto lo scudo della inviolabilità del pensiero, e perchè non son chiamato a discutere su questi pensieri.

MOTIVI PER ANNULLAMENTO.

1. Tra' fatti contenuti nell' atto di accusa e *ritenuti* espressamente dalla gran Corte criminale vi à l'esposizione specifica del reato di *subornazione* o *seduzione* de' militari messo a mio carico. Un tal reato eccezionale attribuisce alla competenza del Consiglio di Guerra qualunque altro reato vi potesse esser connesso, e qualunque altro reato anche non connesso di cui fosse contemporaneamente imputabile il colpevole di quello ai termini del real decreto del 27 marzo 1849.

Or la gran Corte avendo dichiarata la com-

petenza speciale per tutti gli altri reati che mi si addebitano, nello stesso tempo che rimango imputato del reato di subornazione di militari; à violato apertamente il suddetto nel decreto del 27 marzo 1849 e l'art. 146 delle leggi di proc. pen.

2. In coerenza del precedente motivo se il fatto contenuto nell'atto di accusa mena evidentemente alla competenza del consiglio di Guerra, la gran Corte criminale dichiarando la competenza speciale è incorsa nella evidente violazione del numero primo dell'articolo 177 delle ll. di proc. penale.

3. Nell' atto del mio costituto accennai alla suddetta eccezione d'incompetenza. Poscia nel dì 9 dello scorso febbraio con apposita dimanda deduceva appositamente la stessa eccezione.

Nel ricevere la notificazione della decisione di sottoposizione ad accusa fui sorpreso in osservare che la gran Corte dichiarando la competenza speciale, aveva obbliato di discutere appositamente la eccezione medesima, nonchè di farne alcun motto. Epperò nella massima lealtà con una formale istanza presentata nello stesso giorno della notificazione 26 dello scorso

febbraio, richiamai la gran Corte ad ovviare un tal difetto pronunziando sull'eccezione.

La gran Corte *osservando che nella dichiarazione di competenza speciale essendosi implicitamente esclusa ogni altra specie di competenza anche quella della competenza militare, e non rimaneva alla gran Corte altro obbligo a soddisfare, dichiarò non esservi luogo a deliberare.*

Siffatta decisione presenta due gravissime violazioni di legge. La prima per la mancanza assoluta di motivazione sul merito dell'eccezione. La seconda pel rifiuto di deliberare su di una dimanda tendente ad esercitare un dritto ed una facoltà conceduta dalla legge. Si sono violati però gli articoli 293 e 414 delle ll. di procedura penale, e la legge organica del 19 maggio 1817, non che il terzo comma dell'articolo 330 delle leggi di procedura penale.

4. Tutti i fatti contenuti nell'atto di accusa e ritenuti nella decisione di sottoposizione ad accusa a carico del ricorrente, meno quelli che riguardano la subornazione de' militari di competenza del consiglio di guerra, sono tutti avvenuti nella provincia di Principato Ulteriore, quindi di competenza della gran Corte crimi-

nale di Avellino. Epperò la gran Corte speciale di Napoli nel dichiarare la sua competenza à violato l'articolo 146 ed il numero primo dell'articolo 177 delle ll. di procedura penale.

A' quali mezzi sono stati questi altri due giunti dal chiarissimo mio difensore signor Federico Castriota.

Io non anderò rafforzando con argomenti ed autorità le ragioni che questo mio ricorso sostengono ; e perchè non evvi maggiore autorità e più forte argomento della legge . e la legge testualmente è per me ; e perchè non ardirei metter le mani ad opera propria dell' egregio signor Federico Castriota Scanderebegh , al patrocinio del quale io fortunatamente sono affidato. Non deve poi sembrare a molti presunzione mia , ma fidanza conscienziosa nella mia innocenza lo scrivere i fatti in mia propria difesa ; essendochè io non temo la solenne pubblicità di un giudizio , non temendo mentite , le quali mi sarebbero più dure ed insopportabili di una cruda condanna; bensì debbono temer quelli che sè illudendo e con calunnie l'animo de' sapientissimi miei giudici preoccupando di me possono fare una vittima , non possono farne un reo : l'uccidere e il calunniare è

dato a tutti sventuratamente, il creare a nissuno, e il dichiararmi reo sarebbe una creazione.

Nicola Nisco.

N. B. Con decisione di questa medesima Corte fra le tante che è vano ricordare nella causa di Gennaro Zazzaro di Marianella, accusato di spingere un militare ad uccidere il Re, comechè l'egregio Avvocato Tarantini avesse sostenuto non esser questo un accusa militare, ma di regicidio e perciò di rito ordinario, la corte dichiarò la competenza del consiglio di guerra.

Decisione del dì 6 luglio 1849 arresto per la causa di Gennaro Zazzaro, Vincenzo *Palumbo* Tartaglia *relatore.*

MOTIVI DI ANNULLAMENTO

In sostegno del ricorso prodotto avverso la decisione di sottoposizione ad accusa dai signori Nicola Nisco, Carlo Poerio, Antonio Leipnecher, Giovanni de Simone, Cesare Braico e Nicola Montella.

1. Tutt'i fatti espressi nell'atto d'accusa e ritenuti dalla gran Corte non contengono alcun'estremo che possa accennare alla idea di *cospirazione contro la Sacra persona del Re* (*N. S.*). Quindi l'articolo 120 delle leggi penali invocato e nell'atto d'accusa e nella decisione è del tutto inapplicabile.

Nullità pel numero primo dell'articolo 177 delle LL. di proc. penale; nonchè violazione del detto articolo 120 delle LL. penali.

2. Nell'interesse particolare degli accusati Carlo Poerio e Nicola Nisco la gran Corte ha pronunziato su di dimande apposite d'incompeten-

za, *udito solo il P. M.* senza ascoltare gli accusati ne il difensore.

Violato perciò il diritto sacrosanto della difesa, e la giurisprudenza costante della Corte Suprema di Giustizia.

Napoli li   Marzo 1850.

Federico Castriota